

procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art.2, comma 3 della L.R. 18/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 7 maggio 2007, n. 308

Integrazione alla delibera G.R. n.738/06 in materia di interventi a favore di donne affette da alopecia a seguito di chemioterapia e coinvolgimento delle associazioni di donne e delle associazioni di volontariato toscane per la facilitazione delle procedure di accesso al contributo.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il Piano Sanitario Regionale 2005-2007 prevede, tra gli obiettivi di salute da perseguire nel triennio di vigenza, di ridurre le disuguaglianze nelle cure anche tramite interventi specifici per gruppi di utenti con particolari bisogni;

Considerato che in attuazione delle previsioni del PSR la Giunta Regionale ha approvato, con propria deliberazione n. 738 del 16 ottobre 2006, un intervento specifico per l'anno 2007 a favore delle donne affette da alopecia a seguito di chemioterapia, garantendo alle stesse l'erogazione di un contributo massimo di 250,00 euro pro capite per l'acquisto di una parrucca, riconoscendo quindi l'importanza di tale ausilio negli aspetti relazionali ed interpersonali nonché nelle fasi di recupero della propria qualità di vita da parte delle donne coinvolte nel percorso riabilitativo a seguito di patologie oncologiche;

Preso atto che la attuazione del suddetto intervento è stata possibile anche grazie al significativo contributo apportato dalle associazioni di donne e dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio toscano, che hanno proposto e sostenuto con determinazione l'adozione dell'iniziativa a livello regionale;

Considerato inoltre che con decreto dirigenziale n.6208 del 15 dicembre 2006, in attuazione della suddetta delibera, è stato riconosciuto il ruolo positivo svolto dall'associazionismo regionale ed è stata individuata la documentazione che le donne devono presentare alla Direzione Sanitaria Aziendale della propria Azienda USL di residenza per accedere al contributo;

Preso atto della volontà di collaborare ad una piena ed efficace attuazione dell'iniziativa manifestata da molte

associazioni di donne e di volontariato, che si sono rese disponibili a sostenere le donne con patologie oncologiche nell'affrontare le varie fasi del percorso riabilitativo ed a fare anche da tramite per l'invio alle Aziende USL della documentazione per accedere al contributo economico previsto per l'acquisto di una parrucca;

Ritenuto quindi, nel pieno rispetto delle scelte individuali delle donne che possono in ogni caso optare per una gestione riservata e personale della richiesta di contributo, di valorizzare l'operato delle associazioni di donne e di volontariato e di consentire alle stesse, che hanno dichiarato formalmente la propria disponibilità, di farsi carico degli adempimenti necessari previsti dal citato decreto n.6208/06 al fine dell'inoltro della richiesta di contributo alle Direzioni Sanitarie Aziendali;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di integrare quanto stabilito con deliberazione GR n. 738/06 in merito alla erogazione di un contributo per l'acquisto di una parrucca a favore di tutte le donne con alopecia da chemioterapia, prevedendo il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni di donne e delle associazioni di volontariato toscane per la facilitazione della procedura di erogazione del contributo medesimo, nel pieno rispetto delle scelte individuali delle donne che possono comunque optare per una gestione riservata e personale della richiesta di contributo;

2. di valorizzare l'opera delle associazioni di donne e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio regionale e di consentire alle associazioni che hanno dichiarato formalmente la propria disponibilità di farsi carico, nell'ambito delle attività di informazione e sostegno alle donne, anche degli adempimenti necessari al fine dell'inoltro della richiesta di contributo per l'acquisto di una parrucca alle Direzioni Sanitarie Aziendali; i contributi economici sono erogati dalle Aziende USL di residenza alle donne sia direttamente sia tramite le suddette associazioni, con le quali le Aziende USL possono stipulare apposite convenzioni;

3. di impegnare le Aziende USL a mettere a disposizione delle donne gli elenchi delle associazioni che si sono rese disponibili, nel territorio di competenza, per la collaborazione sopra individuata; tali elenchi possono essere aggiornati ed integrati in qualsiasi momento da ciascuna Azienda USL.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità, ai sensi dell'art. 2, comma 3, L.R. 18/1996. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della

generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini*

DELIBERAZIONE 7 maggio 2007, n. 309

L.R. n. 43/2004 Estinzione IPAB Asilo infantile “Sant’Agata” di Fratta.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

Visto il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n.328);

Vista la L.R. n. 43 del 3 agosto 2004 recante le disposizioni relative al riordino e trasformazione delle I.P.A.B. e che all’art. 9 prevede i casi di estinzione;

Visto lo Statuto dell’Asilo Infantile “S. Agata” con sede in frazione Fratta nel Comune di Cortona in provincia di Arezzo,

Visto il D.P.R. n. 1486 del 5 settembre 1963 per la costituzione in Ente Morale dell’Asilo Infantile “S. Agata” di Fratta;

Visto che l’Asilo Infantile, esiste in elenchi di questo ufficio, ma non nel censimento delle IPAB della Regione Toscana del marzo del 2002;

Visto che non è stata presentata né da parte del Comune di Cortona, né da parte dell’IPAB istanza di trasformazione ai sensi della L.R. 43/2004 e che pertanto occorre procedere all’estinzione d’ufficio ai sensi dell’art. 9 comma 5;

Vista la nota prot. n. 4424 del 15/02/2007 con la quale il Comune esprime parere favorevole all’estinzione dell’IPAB, e dà atto che l’Ente non ha alcuna proprietà di natura immobiliare, né possiede beni mobili e sottolinea l’impossibilità da parte dell’IPAB di espressione di analogo parere in quanto non risulta essere giuridicamente rappresentata;

Ritenuto procedere all’estinzione dell’IPAB;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di dichiarare, per le motivazioni riportate in premessa, estinta l’I.P.A.B. Asilo infantile “Sant’Agata” sita in frazione Fratta del Comune di Cortona in provincia di Arezzo.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95, è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini*

DELIBERAZIONE 7 maggio 2007, n. 310

L.R. 32/2002: Contributi per iniziative nei settori dell’Istruzione, della Formazione e del Lavoro. Determinazione criteri.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, come successivamente modificata, in particolare all’art. 12 in merito ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici:

- comma 1 “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

- comma 2 “L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”;

Vista la legge regionale 20/01/1995 n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti”, in particolare all’art. 36 per il quale “gli atti con i quali vengono concessi benefici finanziari, in qualsiasi forma, devono contenere espressa motivazione circa l’osservanza dei criteri e delle modalità predeterminate per le concessioni in questione;

Vista la legge regionale 26/07/2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.